

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000003

DATA: 10/01/2024 16:20

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERAZIENDALE SULL'ISTITUTO DELLA

PRONTA DISPONIBILITÀ.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

Su proposta di Erika Borin - UOC GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - AREA RISORSE UMANE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

• [05-05-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UOC GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE AREA RISORSE UMANE
- UOC POLITICHE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
- UOC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO AMBITI DISTRETTUALI

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

DELI0000003_2024_delibera_firmata.pdf Borin Erika; Calamai Monica; Ciotti BF01B21FD6604CE321F4AB1CD8B42BFE Emanuele; Gualandi Anna 306D570DCDDA9208BDE98BDCF5566AE3

DELI0000003_2024_Allegato1.pdf: 5769FCE70E8F4059217E0DA53967BE71B

77E29E240F9205DDFBE76F98051B249



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERAZIENDALE SULL'ISTITUTO DELLA PRONTA DISPONIBILITÀ.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le deliberazioni n. 68 del 16/03/2023 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 84 del 16/03/2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, relative al "Nuovo assetto dipartimentale delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" a far data dal 1° giugno 2023;

Viste le deliberazioni n. 151 del 01/06/2023 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 163 del 01/06/2023 dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara relative alla "Istituzione delle nuove Unità Operative e ulteriori disposizioni/integrazioni";

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Facente Funzione dell'UOC Gestione Economica Risorse Umane, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) relativo al personale del Comparto sanità, con particolare riferimento all'art. 44 "Servizio di pronta disponibilità";

Considerato che i compensi derivanti dall'applicazione della norma contrattuale sopra richiamata trovano fonte di finanziamento nel "Fondo premialità e condizioni di lavoro" disciplinato dall'art. 103 del CCNL 2019-2021;

Verificato che l'art. 9, comma 5, lettera I. del CCNL 2019-2021 individua, tra le materie riservate alla contrattazione integrativa, l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità, con onere a carico del sopra citato Fondo premialità e condizioni di lavoro;

Dato atto che, in considerazione della sempre maggiore integrazione in essere tra le aziende sanitarie provinciali, si è ritenuto di predisporre in sede locale un regolamento a valenza interaziendale che, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione di livello nazionale, applichi nello specifico l'istituto della pronta disponibilità, in rapporto all'orario di lavoro del personale dipendente;

Osservato che, per la parte normativa, la predisposizione del regolamento di cui al precedente capoverso è stata oggetto di partecipazione sindacale, svoltasi nell'ambito degli Organismi paritetici per l'innovazione istituiti dalle Aziende sanitarie provinciali ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2 novembre 2022 del Comparto Sanità, che si sono riuniti, in forma interaziendale, in apposito incontro tenutosi in data 28.03.2023;



Rilevato che, con particolare riguardo per la parte economica, il testo regolamentare è stato altresì oggetto di contrattazione integrativa, svoltasi negli incontri sindacali del 30.05.2023 e 24.07.2023;

Evidenziato che i passaggi sindacali sopra richiamati si sono conclusi con l'elaborazione della bozza di regolamento allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'originale sottoscritto dalle parti è conservato agli atti della U.O. Politiche del personale e relazioni sindacali;

Ritenuto pertanto di approvare il documento allegato, fermo restando, per quanto dallo stesso non espressamente previsto, il riferimento alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore Facente Funzione dell'UOC Gestione Economica Risorse Umane, proponente;

Atteso che il Direttore Facente Funzione proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il regolamento interaziendale sull'istituto della pronta disponibilità, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente" a cura della Direzione proponente.

Responsabile del procedimento:

Erika Borin





AREA DEL COMPARTO

REGOLAMENTO INTERAZIENDALE SULL'ISTITUTO DELLA PRONTA DISPONIBILITA'

FONTI:

L'istituto del servizio di pronta Disponibilità è disciplinato, per il personale del comparto sanità, dall'art. 44 del CCNL 2019/2021, con le precisazioni di cui agli articoli 26,31,74 del medesimo CCNL.

REGOLE GENERALI:

- 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo più breve possibile in funzione dell'articolazione del piano annuale per l'emergenza.
- 2. L' Azienda prevede l'istituto della PD per affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
- 3. Il servizio di pronta disponibilità, come previsto dall'art 44 comma 5 del CCNL 2019/2021, è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio provinciale di riferimento e tenendo conto altresì delle precisazioni di cui agli articoli 26, 31, 74 del medesimo CCNL.
- 4. Il servizio di P.D. di norma va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi; in funzione delle caratteristiche del servizio da erogare si valuta la possibilità a chi abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica di essere esonerato, su base volontaria, previa eventuale rivalutazione da parte dell'articolazione organizzativa di riferimento, attraverso una richiesta scritta al Coordinatore/Responsabile dell'articolazione organizzativa, da valutare in funzione delle caratteristiche del servizio da erogare e con risposta nei termini di 30 giorni.
- 5. Non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.
- Di norma la pronta disponibilità ha durata di 12 ore, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 8 del CCNL 2019/2021

PRONTA DISPONIBILITA' IN GIORNI FESTIVI

Qualora la PD venga effettuata in un giorno festivo, al dipendente spetta, su richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il riposo deve essere programmato di concerto con il coordinatore dell'articolazione organizzativa di afferenza entro il mese successivo all'effettuazione della PD.

L'eventuale debito orario deve essere compensato dal dipendente entro il mese successivo di fruizione del riposo stesso o mediante l'organizzazione delle presenze all'interno dell'unità funzionale di appartenenza

REMUNERAZIONE

In caso di chiamata in servizio le ore di attività vengono computate come lavoro straordinario, con la regolamentazione aziendale prevista per quest'ultimo istituto.

La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, che può essere eventualmente elevata in contrattazione integrativa integrata ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera I), del CCNL 2019/2021.

L'indennità di turno per pronta disponibilità viene maggiorata di € 8 per la prima chiamata fino alla eventuale seconda chiamata intervallata da 30 minuti rispetto alla prima.

LAVORO NOTTURNO E SOSTITUZIONE PD

- 1. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo
- 2. Di norma per permettere il recupero psico-fisico, l'articolazione del turno a seguito di una PD deve sempre prevedere preferibilmente un turno di pomeriggio. In caso di assenza improvvisa del titolare di PD non altrimenti sostituibile, al fine di garantire la continuità assistenziale, gli operatori dell'unità operativa provvedono, in assenza del coordinatore, alla sostituzione dell'operatore stesso di regola scorrendo dell'elenco delle PD della stessa Unità Operativa. Ogni unità operativa dovrà dotarsi di regole interne formalizzate e condivise per la sostituzione delle PD.
- 3. Nelle giornate di sciopero la copertura assistenziale viene assicurata dai contingenti minimi di personale previsto dagli Accordi Aziendali.

NORMA FINALE E DI RINVIO

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti regolamenti aziendali sulla materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al contenuto dell'art. 44 CCNL 2019/2021.